CAMERA DEI DEPUTATI N. 3026

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POZZA TASCA, COLA, FLEGO, INDELLI, MAZZUCA, SELVA, SIMEONE

Norme in materia di gestione e di orari di chiusura delle sale da ballo, delle discoteche e dei locali notturni

Presentata il 2 agosto 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Ormai da diversi mesi assistiamo impotenti al drammatico fenomeno delle « stragi del sabato sera », al moltiplicarsi degli incidenti mortali che colpiscono i giovani che escono dalle discoteche e dalle sale da ballo a tardissima ora.

Qualche giornale ha definito questi avvenimenti giustamente come « l'ecatombe del sabato sera », e, nonostante alcune campagne di stampa che sensibilizzano alla prudenza, gli incidenti e le morti non accennano a diminuire, con danni e lutti di gravità eccezionale. In Italia, gli incidenti stradali sono la prima causa di mortalità giovanile !

La Federazione europea delle vittime della strada ha condotto una inchiesta in tutta Europa attraverso 10 mila questionari distribuiti a famiglie che hanno perso un figlio o un parente stretto o che hanno avuto un congiunto ferito gravemente.

L'impatto psicologico per le famiglie è drammatico: il 91 per cento non riesce più a godersi la vita, il 70 per cento non riesce più a guidare; sono sempre più numerosi separazioni e divorzi. Il 50 per cento dei sopravvissuti a gravi incidenti presenta danni cerebrali e nei primi tre anni il 78 per cento la perdita della memoria, il 72 per cento ha difficoltà nello svolgere i lavori quotidiani ed il 50 per cento problemi di linguaggio.

In Europa abbiamo il primato di essere il fanalino di coda in materia di prevenzione verso chi causa incidenti.

Oltre che in termini umani, quindi, il costo sociale di questi incidenti sta diventando tragico e non possiamo sottrarci alla necessità di cercare una soluzione che aiuti

a prevenire, o almeno a contenere, il fenomeno delle stragi del sabato sera.

Il non intervenire in tal senso sarebbe una omissione gravissima da parte delle istituzioni.

L'*iter* seguito nella elaborazione di questa proposta di legge è stato quello di analizzare le cause principali degli incidenti.

Una ricerca scientifica condotta dall'università di Tor Vergata, in collaborazione con quelle di Genova e di New York, ha provato come la musica assordante della discoteca produca una situazione molto simile all'epilessia, in quanto il cervello entra in risonanza, e lo stimolo stroboscopico ed i rumori contribuiscono a danneggiarlo, provocando solo dopo cinque minuti di esposizione al rumore tachicardia, sudorazione ed affanno. Di pari passo, aumenta il rischio di incidenti stradali. In primo luogo, quindi, occorre limitare una prolungata esposizione al rumore.

A questo proposito è necessario agire tempestivamente per limitare l'orario di chiusura delle discoteche.

È innegabile che l'apertura di questi locali fino all'alba sta introducendo l'abitudine da parte dei giovani di entrare nelle discoteche dopo la mezzanotte e di uscirne all'alba, in condizioni psicofisiche notevolmente debilitate, con la tendenza ad assopirsi e comunque con una sensibile diminuzione dei riflessi che favorisce gli incidenti stradali.

La motivazione del ricorso alla legge per regolare l'orario massimo di apertura dei locali risiede nell'esigenza di avere un limite omogeneo per tutto il Paese, evitando diversificazioni pericolose per la concorrenza tra gli operatori del settore ed il fenomeno della peregrinazione alla ricerca dei locali aperti, magari anche in altre regioni. Altra causa frequente degli incidenti è l'elevato ricorso a bevande alcoliche e superalcoliche distribuite nelle sale da ballo senza limiti di orario.

Fatte le dovute premesse, veniamo ad una lettura dell'articolato.

L'articolo 1 fissa il limite massimo di chiusura degli esercizi alle ore 2,30 antimeridiane. Impone, altresì, il divieto dell'utilizzo a qualsiasi titolo dei locali prima delle nove antimeridiane per evitare le cosiddette *afternight* o *afterhour*, causa di situazioni devastanti per la psiche ed il fisico di giovani che non dormono tutta la notte e vanno alla ricerca di locali che effettuano orari mattutini.

L'articolo 2 prevede deroghe consentite solo in casi eccezionali.

Nell'articolo 3 vengono indicate le sanzioni per l'inosservanza dei limiti d'orario, fino alla revoca della licenza, in caso di recidiva. In particolare la sanzione della chiusura dell'esercizio dovrebbe rappresentare un forte deterrente, visto che le sole sanzioni pecuniarie potrebbero divenire un fatto di monetizzazione sistematica dell'illecito, in forza degli incassi rilevanti.

L'articolo 4 impone il divieto della vendita di bevande superalcoliche, con sanzioni, in caso di inosservanza, analoghe a quelle previste dall'articolo 3.

L'articolo 5 contiene le norme relative all'esposizione al rumore. La gravità degli effetti che da tale esposizione possono derivare impone una rigida regolamentazione.

L'articolo 6 prevede che, dopo 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri avvii una campagna di prevenzione e di sensibilizzazione rivolta ai giovani.

L'articolo 7 traccia le direttive per rendere effettiva un'attività di vigilanza.

L'articolo 8, infine, nel richiamare l'articolo 117 della Costituzione, fissa i princìpi a cui dovranno ispirarsi le legislazioni regionali.

Questa proposta di legge non intende assolutamente limitare il libero dispiegarsi delle attività dei giovani, non vuole essere punitiva; si propone solo di dare un effettivo contributo alla corretta convivenza, alla prevenzione di incidenti, molte volte purtroppo mortali, e ad un utilizzo del tempo libero che non comprometta in modo devastante le energie psicofisiche dei giovani.

È anche una risposta alle ansie della maggior parte dei genitori che aspettano da tempo un segnale forte delle istituzioni. Gli stessi giovani, alla fine, comprenderanno che la normativa proposta è a tutela esclusiva dei loro interessi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Orari di chiusura).

1. L'orario di chiusura delle sale da ballo, dei locali notturni e delle discoteche è fissato alle ore 2,30 antimeridiane.

2. Negli esercizi di cui al comma 1 non può essere svolta, in ogni caso, la relativa attività dall'ora di chiusura sino alle ore 9,00 antimeridiane.

ART. 2.

(Deroghe).

1. In occasione di particolari festività, escluse quelle domenicali, i sindaci, in via del tutto eccezionale, possono autorizzare protrazioni dell'orario in deroga alla presente legge.

2. I sindaci possono altresì autorizzare per esigenze turistiche la protrazione di un'ora dell'orario di chiusura previsto al comma 1 dell'articolo 1 nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto e dal 20 dicembre all'8 gennaio.

ART. 3.

(Sanzioni).

1. In caso di inosservanza degli orari di chiusura previsti dalla presente legge il sindaco dispone la chiusura del locale da un minimo di sette giorni ad un massimo di due mesi.

2. Alla seconda inosservanza il sindaco revoca la licenza.

ART. 4.

(Vendita bevande superalcoliche).

1. Negli esercizi di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono vietati la vendita ed il consumo di bevande superalcoliche.

2. Al gestori che contravvengano alla disposizione di cui al comma 1, si aplicano le sanzioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, salvo che il fatto costituisca reato.

ART. 5.

(Esposizione al rumore).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità, sono determinati i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1.

2. I requisiti di cui al comma 1 non devono essere comunque di norma superiori a quelli disposti ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

3. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

(Prevenzione e sensibilizzazione).

1. Decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della sanità, avvierà una campagna di prevenzione e sensibilizzazione attraverso gli organi di informazione, con proposizione di immagini e modelli comportamentali atti alla salvaguardia della dignità della persona e del valore della vita.

ART. 7.

(Attività di vigilanza).

1. Il sindaco, di intesa con il prefetto e con il questore competenti, definisce le modalità per una vigilanza costante sul rispetto della normativa prevista dalla presente legge.

ART. 8.

(Norma finale).

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali della legislazione statale, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.